

n. 71.-1/2025 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. **71-1/25 r.p.u.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **MARTELLI SILVIA (C.F. MRTSLV74L57D653N)**, nata a Foligno, in data 17.07.1974 e residente in Via M.te Lagarella n. 1, anche quale titolare della ditta individuale **IKEBANA DI MARTELLI SILVIA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabia Mariani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Foligno, P.zza Vanvitelli, n. 20;

-RICORRENTE-

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo del 29.10.2025, iscritto a ruolo in data 12.11.2025, la ricorrente sopra indicata ha proposto domanda, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).



Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, avendo l'istante residenza nel Comune di Foligno, ricompreso nel circondario del Tribunale adito.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del gestore allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

In riferimento alle ragioni dell'indebitamento, emerge dall'esame degli atti come le stesse traggano origine *"...dalla perdita del lavoro e dalla fine del suo matrimonio con il signor Morosi. Come dichiarato dalla stessa, infatti, a pochi mesi dall'inizio dell'attività – avvenuta il 30.10.2015 – la città di Foligno è stata interessata dal terremoto del 2016. Il sisma, a detta della ricorrente, avrebbe provocato, ingenti danni all'immobile che ospitava il negozio della Martelli, e ai beni in esso contenuti per circa 10 mila Euro, oltre ad un invenduto per Euro 5.000. La Martelli riferisce altresì che nell'area ove era sito il negozio di fiori*



oggetto dell'attività, (via Meneghini in Foligno –PG) nel biennio 2016/2018 vi sono stati lavori di ricostruzione del vecchio ospedale di Foligno che avrebbero comportato la chiusura al traffico dell'area. Successivamente, poi, la signora Martelli riferisce che la viabilità della zona sarebbe stata chiusa per lavori di ristrutturazione della scuola media G. Carducci di Foligno, sita nelle immediate vicinanze del negozio della istante sino all'anno 2019.

Nell'anno 2020 c'è stata la pandemia di covid 19 con le relative chiusure di negozi ivi compreso quello della ricorrente. Dopo la riapertura post pandemica, l'attività è stata spostata da Via Meneghini alla Via Daniele Manin, sempre in Foligno. Il mercato non si è più ripreso e la successiva guerra in Ucraina iniziata il 24.02.2022 ha ingenerato un brusco innalzamento dei prezzi e dei costi, delle spese di energia, dei fiori. Inoltre il trasporto veniva bruscamente diminuito stante l'eccessivo costo del carburante e l'aumento dei prezzi di vendita al pubblico che ha innescato una situazione di grave recessione. La ricorrente ha dichiarato che i pochi fiori e piante avevano prezzi elevatissimi, non venivano venduti, ma il punto si doveva almeno parzialmente rifornire a costi elevatissimi (doc.7). Tali circostanze, si sono andate ad aggiungere al fattore salute, stante l'ipertensione e lo stato di depressione da cui la sovraindebitata è affetta (doc.8). In tale contesto, il flusso di cassa dell'attività non riusciva a coprire i costi della stessa e tale situazione ha determinato lo stato di sovraindebitamento dell'odierna istante.”.

Dal punto di vista soggettivo, pertanto, posto che le obbligazioni rimaste inadempite afferiscono alla attività lavorativa svolta dalla donna, ancora formalmente titolare di ditta individuale, come da visura in atti, si rileva come correttamente sia stata proposta la presente domanda di apertura della liquidazione controllata, dovendosi chiaramente escludere la qualifica di consumatore (legittimante il diverso ricorso ex art. 67 e seg.ti CCII) in capo all'istante.

Deve altresì ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio della stessa - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Dal punto di vista dell'attivo, infatti, emerge dalla relazione particolareggiata del gestore, Avv. Stefano Mingarelli, come la ricorrente sia proprietaria dei seguenti immobili:

- 1/3 di n.2 accessori C/2 Foglio 181 particella 399 e 439 situati in Foligno Fraz. Colpernaco (doc. 16). Si tratta di due piccoli annessi agricoli della superficie catastale complessiva di 24 metri quadri siti in Voc. Colpernaco di Foligno, zona collinare di Foligno, nei pressi della Fraz. Uppello;
- 1/3 di un immobile sito in Comune di FOLIGNO, VOCABOLO COLPERNACO distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 181 Particella 808, Categoria F/1b), Consistenza 245 mq;
- 1/3 di n. 2 terreni siti in Foligno, ed identificati al catasto terreni del medesimo Comune come segue: Foglio 138 Particella 355, Partita: 47444 Redditi: dominicale Euro 4,37 Lire 8.456 agrario Euro 4,85 Lire 9.396 Particella con qualità: ULIVETO di classe 2 Superficie: 1.566 m2. Foglio 138 Particella 806 Redditi: dominicale Euro 1,87 agrario Euro 2,08.

Nella relazione del gestore, si dà atto di come, il 25 novembre 2024, la medesima istante abbia venduto la casa di proprietà, in comunione dei beni con l'ex marito, distinta al catasto fabbricati del Comune di Foligno al



Foglio 292, part. 662 sub 5 CAT a/2 (do c. 17); il corrispettivo totale della vendita è stato pari ad Euro 208.000,00 con il quale la donna avrebbe estinto: 1) il residuo debito di Euro 33.627,22 del mutuo ipotecario-posizione da finanziamento n. ND43924577156000 - contratto dalla sig.ra Martelli con conseguente cancellazione ipotecaria; 2) Il residuo debito di Euro 58.909,94 di un secondo mutuo ipotecario – rapporto nr. 64522445- contratto dalla Signora Martelli Silvia e dal di lei coniuge Morosi Massimo con Banca Intesa San Paolo Filiale di Foligno per l'acquisto della prima casa e conseguente cancellazione ipotecaria; 3) Euro 74.545,03 a favore del coniuge Morosi Massimo, con versamento sul C/C bancario nr 9258 presso Banca Intesa San Paolo Filiale di Foligno, che sarebbe stato effettuato in suo favore in quanto il mutuo di cui al precedente punto 2 era stato contratto da entrambi, secondo quanto indicato nell'atto di compravendita 4) Euro 40.917,81 a favore di Martelli Silvia con versamento sul c/c n.00363700 intestato alla stessa presso il Banco Desio e della Brianza: il tutto come specificato nell'atto di compravendita immobiliare (doc.18).

Nella medesima relazione si evidenzia che con l'importo di €40.917,81 la sovraindebitata ha provveduto al pagamento delle seguenti spese così come dettagliate nell'estratto conto allegato, ivi comprese le attestazioni ove fornite (doc.19): Euro 1.220,00 in acconto in favore dell'OOC - come da preventivo approvato; Euro 2.500,00 provvigione agenzia immobiliare; Euro 1.100,00 affitto Marchionni Emanuela- locatrice immobile in cui l'istante ha la residenza; Euro 2.500,00 per spese familiari non specificate; Euro 270,00 assicurazione autovettura Dacia ER509MX intestata all'ex marito Morosi Massimo ma che la sovraindebitata sostiene utilizzare, giacché la propria è oggetto di fermo amministrativo; Euro 67,81 spese varie e per bonifici e competenze bancarie; il residuo, ammontante ad € 33.260,00, giusto assegno circolare del Banco Desio e della Brianza emesso il 18/12/2024, risulta posto a disposizione della procedura, come documentato (doc. 20).

La sovraindebitata ha indicato nella domanda di accesso alla procedura di aver provveduto alla vendita del predetto immobile in forza di contratto preliminare già in essere e che avrebbe messo a disposizione il ricavato a disposizione della procedura, nei limiti di quanto sopra residuo: **il medesimo gestore dovrà, al riguardo, specificamente riscontrare nella successiva fase post apertura, se gli atti dispositivi di cui sopra rientrano tra quelli di cui all'art. 274 co. 2 CCII, per il quale è previsto il potere-dovere del Liquidatore di intraprendere azioni recuperatorie, ove lo stesso riscontri che gli stessi siano stati posti in essere in pregiudizio alle ragioni dei creditori ed ai relativi diritti di prelazione.**

La ricorrente risulta, ancora, proprietaria di un veicolo Peugeot 108 targato FC 413 CA come da visura PRA. Tale veicolo, immatricolato nel 2016, è stimato in € 6.299,00 ed è utilizzato dalla sovraindebitata per recarsi al lavoro a Colfiorito, Frazione di Foligno, che dista 18 Km dalla sua residenza (doc. 21).

La medesima, per quanto si legge ancora nella domanda, svolgeva attività lavorativa dipendente con mansione di banconista in loc. Colfiorito, percependo una busta paga di circa 400 euro al mese come documentato in atti.

Detta attività lavorativa, risulterebbe cessata, svolgendo attualmente l'istante attività di aiuto cuoca e dovendosi integrare quanto ora precisato, quanto prima, con la produzione del contratto di lavoro e delle relative buste paga, allo stato mancanti.

Dal punto di vista del passivo, risulta un totale complessivo di debiti per euro 140.610,15 così suddivisi:



Agenzia delle Entrate Riscossione: € 83.035,21 per debito iscritto a ruolo e per accessori; - INPS - gestione dipendenti e commercianti € 9.270,26 per debito e non specificato per accessori; - Comune di Foligno: € 9.822,62 per debito TARI anni 2020/2021/2022/2023/2024 e non specificato per accessori; - Valle Umbra Servizi Spa: € 883,13 morosità per bollette servizio idrico; - Camera di commercio: € 270,40 per debito annualità 2021/2022/2023/2024 e non specificato per accessori; - Ispettorato del Lavoro: €1.024,54 per sanzioni e spese di notifica – istruttoria ancora in corso; - Dipendente Finauri Azzurra: € 2.950,41 per importi dovuti per tredicesima e quattordicesima mensilità anno 2020 e retribuzione mese di dicembre 2020; - Vari fornitori per forniture di fiori, piante ed oggettistica €24.280,15; - Fedeli Massimo e Stramacchia Tatiana: debito per canoni di locazione ad uso commerciale relativi all'attività € 9.074,00.

A questi debiti dovrà essere aggiunto il compenso dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi, da liquidarsi ad opera del giudice.

Avuto riguardo alle spese mensili necessarie al mantenimento della donna, le stesse andranno meglio quantificate nel prosieguo, pur risultano attualmente quantificate in circa 1.575,00, ma dandosi atto del contributo determinante da parte della madre della ricorrente.

Sul punto, si evidenzia nella relazione particolareggiata che *“..la sig.ra Martelli oltre al suo stipendio mensile di circa €435,00 può contare su una parte della pensione della madre Mattioli Iolanda che è andata ad abitare con lei, pur avendo altrove la propria residenza (doc. 6), tanto è vero che il contratto di locazione dell'immobile di via Fiume Trebbia n.11, dove abitano, è stato stipulato da entrambe. C'è da dire che l'ex marito, oltre a pagare gli alimenti per un totale di € 450,00 mensili, provvede a tutte le spese straordinarie per il figlio minorenni (scolastiche, vestiario, mediche ecc.)...”*

Sennonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Per quanto concerne la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), in ottemperanza al dato letterale della medesima disposizione si osserva, come ormai noto, che la concreta quantificazione dovrà essere operata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Al riguardo, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio. Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c) che, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati, non vi sia necessità di disporre la produzione ed altresì che, in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari



ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, nulla dovendosi pronunciare al riguardo.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, confermandosi il nominativo, quale Liquidatore, dell'Avv. Stefano Mingarelli, con espresso invito a consultare le apposite Linee Guida sulla Liquidazione controllata pubblicate sul sito del Tribunale di Spoleto per un utile supporto al disbrigo delle incombenze relative alla procedura;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **MARTELLI SILVIA (C.F. MRTSLV74L57D653N)**, nata a Foligno, in data 17.07.1974 e residente in Via M.te Lagarella n. 1, anche quale titolare della ditta individuale IKEBANA DI MARTELLI SILVIA,

2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;

3) Nomina liquidatore l'**Avv. Stefano Mingarelli**;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitando il Liquidatore a formulare sollecita istanza in tal senso;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;

7) dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in ordine ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande



di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 18.11.2025

Il Giudice est.

Il Presidente



Dott.ssa Sara Trabalza

Dott.ssa Claudia Matteini

